



COMUNE DI LUNAMATRONA
Prov. di Cagliari

Allegato C.C. N. 012 del 12.03.2001

REGOLAMENTO
PER L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
E DEL TEMPO LIBERO

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero.

Art. 2

Le attrezzature di cui al precedente articolo sono gestite direttamente dalla Amministrazione comunale sotto la sovrintendenza dell'assessore allo sport.

E' previsto che la Giunta Municipale, in determinati casi per dimostrata opportunità, deliberi la concessione temporanea di tutti o di parte degli impianti sportivi o del tempo libero a Società, Enti e privati che non abbiano finalità di lucro.

Art. 3

La Commissione allo sport è così composta:

- a) Sindaco o Assessore delegato che la presiede;
- b) un rappresentante della maggioranza
- c) un rappresentante della minoranza;
- d) da un rappresentante di ciascuna delle Società Sportive operanti nel Comune
- e) da 2 rappresentanti degli Istituti scolastici

La Commissione esprime solo pareri e fornisce indirizzi consultivi che non sono vincolanti.

Nel caso che gli impianti siano gestiti da un Concessionario, la Commissione sorveglierà la gestione, per assicurare il fine pubblico-sociale degli impianti.

Art. 4

Se il Consiglio Comunale deliberasse la concessione in gestione di tutti o di parte degli impianti sportivi a Enti o Società sportive locali e privati, la relativa convenzione dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della convenzione.

La convenzione avrà comunque, la durata massima di cinque anni rinnovabile, ove del caso, su richiesta del concessionario, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, con apposita deliberazione consiliare.

La convenzione sarà garantita da apposita cauzione da determinare in sede di concessione.

Art. 5

Le Società o gruppi sportivi che chiedono l'uso del campo per svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta per la gestione degli impianti al Comune ovvero al concessionario, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività o manifestazione da indire, ed il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento, per la predisposizione della manifestazione e per lo svolgimento delle gare.

Art. 6

Per qualsiasi uso delle attrezzature sportive o degli impianti per il tempo libero di breve durata, gli interessati dovranno farne domanda almeno cinque giorni prima al Comune ovvero al Concessionario, che ne autorizzerà l'uso per iscritto.

Art. 7

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste di cui agli artt. 5 e 6 *da parte del Concessionario*, sarà scritto, motivato e trasmesso in copia anche, all'Amministrazione comunale che, sentita la Commissione e le parti in causa, o direttamente in caso di urgenza, avrà il potere di intervenire e modificare, in tutto od in parte, la decisione contestata.

Art. 8

Per gli impianti che consentono la custodia a mezzo di personale, l'Amministrazione Comunale assumerà il personale occorrente nella forma che riterrà più opportuna.

Gli eventuali concessionari degli impianti custoditi dovranno assumere a loro carico ogni e qualsiasi onere relativo, e rispettarne le funzioni e le direttive di cui sono investiti i custodi

Art. 9

L'Amministrazione, o il concessionario, ha facoltà di revocare la concessione d'uso sino a tre giorni prima dello svolgimento della gara, per sopravvenute motivate circostanze.

Art. 10

Tutte le spese di investimento e di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti sportivi e del tempo libero graveranno per intero sul bilancio del Comune.

Nel caso la gestione degli impianti sia in concessione, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

Art. 11

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale, o il concessionario, è comunque tenuta ad attivare una polizza da contrarre con una compagnia di gradimento della Amministrazione, per l'assicurazione per la responsabilità civile, anche per la staticità delle strutture, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque, comunque ammessi nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dalla Giunta Municipale prima della stipula della convenzione, e avrà la durata della convenzione stessa.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti, restando questi a carico del concessionario, lasciando l'Amministrazione esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Resta inteso che l'uso degli impianti e' concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S. Pertanto chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

Art. 13

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna sul posto e prescriverà modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, si intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 14

Gli impianti sportivi e del tempo libero possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico, politico e sindacale, a condizione da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario dell'attività sportiva e su parere della Commissione allo Sport.

Nel caso si verificassero concomitanze fra le summenzionate attività e manifestazioni, sarà compito della Giunta Comunale dirimerle a suo giudizio insindacabile, dopo aver sentito eventualmente, il parere delle società interessate.

Art. 15

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Economo dell'Amministrazione Comunale o all'Ente concessionario gerente responsabile di ogni spesa, un deposito cauzionale predeterminato dalla Giunta Municipale, a garanzia di eventuali danni agli impianti e da restituire a manifestazione conclusa e corrispondere per l'uso dei singoli impianti una tariffa d'uso diurna e notturna nella misura prefissata con delibera della Giunta Municipale, sentita l'apposita Commissione allo sport.

Della cauzione e dei pagamenti sarà rilasciata ricevuta dall'Amministrazione o dal concessionario, su bollettari numerati e vidimati dal Sindaco prima dell'uso e da restituire al Sindaco, essi soli, al loro esaurimento.

Art. 16

L'uso degli impianti sarà gratuito per le manifestazioni dei gruppi sportivi scolastici e delle società sportive locali solo ed esclusivamente per gli allenamenti e la partecipazione ai campionati indetti dalle rispettive federazioni da svolgersi comunque senza l'uso dell'illuminazione dell'Impianto.

Detti utenti potranno ottenere l'uso degli impianti rispettando le normali procedure .

Qualora venisse richiesta l'illuminazione, verrà applicata la tariffa previste dall'art.15.

Art. 17

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi o del tempo libero non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

I dirigenti tecnici e gli accompagnatori dovranno, pertanto, avere l'accortezza di disciplinare e controllare specialmente il movimento negli spogliatoi, di farsi consegnare da propri atleti gli oggetti di valore e di custodire con diligenza la chiave che, a richiesta, sarà consegnata dal custode, al quale dovrà essere restituita alla fine dell'allenamento o della gara.

Art. 18

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite alla società organizzatrice.

Art. 19

La pubblicità interna fonica o visiva tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l'intero anno, e per qualsiasi manifestazione rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio pubblicità e affissioni del Comune.

Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta, e conseguente autorizzazione, che verrà concessa soltanto in particolari casi e ad insindacabile giudizio dell'Ufficio comunale, sentito il parere della Commissione e previ impegni e garanzie che saranno stabiliti dall'Ufficio stesso.

Art. 20

Il Campo sportivo comunale "ROSA E FEDERICO MANCOSU" verrà concesso a coloro che ne facciano regolare richiesta scritta per l'organizzazione di tornei calcistici, manifestazioni sportive in genere, feste popolari e politiche, con l'obbligo da parte delle Società, Enti e gruppi organizzatori, di assumersi le responsabilità delle strutture esistenti, come previsto dagli artt. 11, 14, 15, 17 e 18.

I giorni da stabilirsi, anno per anno, sarà di libero accesso (esclusi gli spogliatoi) per ragazzi, giovani ed adulti, che intendono - sia individualmente, che in gruppo - praticare lo sport a livello amatoriale.

Art. 21

I campi di pallavolo e pallacanestro verranno concessi alle Società di cui all'art. 5 ed ai ragazzi, giovani e adulti che ne facciano regolare richiesta.

Il campo di calcetto verrà concesso alle Società o gruppi sportivi che ne facciano regolare richiesta.

Lo stesso potrà essere utilizzato anche nelle ore notturne previo versamento di una quota contributiva oraria che verrà stabilita con atto deliberativo della G.M. sentita l'apposita Commissione dello Sport.

Art. 21 bis

Il BOCCIODROMO comunale verrà concesso alle Società sportive, alle Associazioni culturali, turistiche, ricreative, politiche e sindacali (come previsto nell'art. 14 del presente regolamento) compatibilmente con la struttura e con l'attività e le iniziative programmate dalla locale società bocciocfila. L'uso di detto impianto è regolato da un tariffario allegato al presente regolamento

Art. 22

I campi da tennis verranno concessi gratuitamente solo alle Scuole, le quali avranno la precedenza nelle ore stabilite anno per anno, in base all'orario delle lezioni di Educazione Fisica.

Tutti coloro che vorranno praticare lo sport del tennis potranno farlo dando la propria adesione e versando una quota oraria in base ad una tabella che verrà stabilita anno per anno dalla Commissione allo Sport.

Per la richiesta non quantificabile in ore la Giunta Comunale stabilirà una quota forfettaria che verrà comunicata preventivamente al richiedente.

Art. 23

Per la pista di atletica leggera, visto l'alto costo di costruzione e di gestione, si rende necessario dettare alcune norme per l'utilizzo:

1) Possono attraversare la pista solo gli atleti e gli allenatori, con l'obbligo di indossare le scarpe da tennis;

2) E' fatto divieto ai dirigenti, accompagnatori e parenti degli atleti di attraversare la pista;

3) E' assolutamente vietato lanciare sassi, barattoli, bottiglie, mortaretti o qualsiasi altro oggetto che possa in qualche modo recare danno alla pista;

4) E' vietato tracciare linee, punti e qualsiasi altro segno, se non previa autorizzazione dell'Ente proprietario;

5) Eventuali danni dovuti all'incuria ed alla negligenza degli atleti, dirigenti ed allenatori, saranno a carico delle Società richiedenti.

Per l'utilizzo potranno accedere alla pista le Scuole, le Società sportive ed i gruppi che ne facciano regolare richiesta scritta.

Art. 24

Al campo di calcio in erba potranno accedervi le Scuole, le Società calcistiche e di atletica leggera che ne facciano regolare richiesta scritta, per manifestazioni di particolare importanza, quali partite di campionato, incontri calcistici di un certo livello, manifestazioni sportive studentesche (Giochi della Gioventù, campionati studenteschi ecc.).

Art. 25

Quanto non e' contemplato dal presente regolamento sara' deciso di volta in volta dalla Commissione che dara' comunicazione alle societa' interessate.

Art. 26

Le tariffe potranno essere aggiornate in qualsiasi periodo dell'anno. La decorrenza delle nuove tariffe sara' comunicata dalla Commissione alle Societa' interessate, trenta giorni prima della loro applicazione.

Art. 27

La Commissione allo Sport e' espressamente incaricata della sorveglianza per il rispetto del presente regolamento e di proporre varianti ed emendamenti ritenuti necessari per una razionale conduzione.

COMUNE DI LUNAMATRONA

Prov. di Cagliari

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI (G.C. N. 77/1999)

Campi da tennis	diurno	notturno
Tariffa per 1 ora utenti adulti	5.000	8.000
Tariffa per 1 ora utenti sotto i 14 anni	2.000	8.000

*In caso di tornei organizzati verrà stabilita una tariffa forfettaria ridotta da stabilire a seconda della durata del torneo e del numero dei partecipanti

Campi di calcetto	diurno	notturno
Tariffa per 1 ora per tutti gli utenti	10.000	20.000
Tariffa annuale a persona singola	10.000	
Tornei organizzati per oltre 3 giorni	20.000 giornaliera	

Campi di pallavolo	diurno	notturno
Tariffa per 1 ora per tutti gli utenti	10.000	20.000
Tariffa annuale a persona singola	10.000	
Tornei organizzati per oltre 3 giorni	20.000 giornaliera	

Campo erboso di calcio	Tariffa a corpo
Società, gruppi, enti extracomunali per una manifestazione giornaliera compreso utilizzo spogliatoio	100.000 al giorno
Società e gruppi locali per allenamenti, partite e tornei organizzati	30.000 al giorno

Campo di Calcio Rosa e Federico Mancosu (*)	Diurno	Notturmo
Società e gruppi, enti extracomunali per una manifestazione giornaliera compreso utilizzo spogliatoio	50.000	100.000 al giorno
Società e gruppi locali in occasione di allenamenti, partite e tornei organizzati per ogni ora	=====	10.000 all'ora

Campi di bocce parco giochi comunale (per 1 campo)	Gratuito	1.000 all'ora
--	----------	---------------

Bocciodromo comunale	Diurno	Notturmo
Campi di bocce	15.000(ora ?)	20.000

Per la richiesta non quantificabile in ore la Giunta comunale stabilirà una quota forfettaria che verrà comunicata preventivamente al richiedente

Pista in tartan di atletica leggera	Residenti	Non residenti
Tariffa annuale da versare entro gennaio di ogni anno	10.000	30.000
Prestazioni occasionali	3.000	3.000

Società sportive locali di atletica leggera regolarmente affiliate FIDAL o altri enti di promozione sportiva L. 300.000 annuali

Società extra comunali regolarmente affiliate FIDAL o altri Enti L. 500.000 annuali per l'utilizzo di 3 giorni alla settimana, L. 600.000 per 4 giorni, L. 700.000 per 5 giorni; L. 800.000 per 6 giorni e L. 1.000.000 per 7 giorni
Gli atleti delle suddette società in numero illimitato, dovranno essere regolarmente tesserati.

Utilizzo spogliatoio per partite organizzate	20.000	20.000
--	--------	--------

Per i ragazzi fino ai 14 anni l'utilizzo diurno degli impianti è gratuito limitatamente ai campi di calcetto, pallavolo, pista di atletica leggera e campo di calcio Rosa e Federico

Mancosu, fatto salvo il rispetto delle strutture. Per gli altri impianti il titolare dell'autorizzazione alla fruizione anche da parte dei minori, dovrà essere comunque un maggiorenne.

Le società locali che partecipano a campionati a tutti i livelli, verseranno quanto appresso specificato:

- Unione sportiva calcio per l'utilizzo del Campo di calcio erboso, Campo Rosa e Federico Mancosu diurno e notturno e Pista in tartan, L. 700.000 /annue.
- Società Bocciofila S. Giovanni Battista per l'utilizzo del Bocciodromo comunale, L. 1.200.000 annue;
- Altre società locali che ne facciano regolare richiesta verseranno
Campo Rosa e Federico Mancosu L. 100.000 / annue (uso diurno)
Campo Rosa e Federico Mancosu L. 300.000 / annue (uso notturno)
Campo di calcio erboso L. 300.000 /annue
Bocciodromo comunale L. 1.200.000 /annue

I versamenti forfettari per l'uso annuale degli impianti dovranno essere versati in 2 soluzioni: il 1° in acconto entro il 30 giugno dell'anno di utilizzo, il 2° a saldo entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'utilizzo.

Chiunque verrà sorpreso senza abbonamento o biglietto verrà sanzionato con una ammenda pari a tre volte il costo dell'abbonamento o biglietto oltre alla corresponsione di quanto dovuto.

I biglietti e/o abbonamenti potranno essere ritirati nella sede del Comune previo pagamento con rilascio di quietanza